



## Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 179/CSA/2022-2023

Registro procedimenti n. 194/CSA/2022-2023

### LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

#### I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello - Vice Presidente

Andrea Lepore - Componente (relatore)

Michele Messina - Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

sul reclamo numero 194/CSA/2022-2023, proposto dal Sig. Boscaro Davide (genitore del minore Boscaro Tommaso) in data 28.02.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega nazionale professionisti serie B, di cui al Com. Uff. 102 del 21.02.2023;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 9 marzo 2023, il prof. avv. Andrea Lepore;

sentito l'Arbitro;

#### RITENUTO IN FATTO

In data 28 febbraio 2023 il Sig. Davide Boscaro ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice sportivo della Lega di Serie B, pubblicata nel C.u. n. 102 del 21 febbraio 2023, mediante la quale veniva irrogata la sanzione della squalifica per dieci giornate effettive di gara «*per avere, al termine della gara, rivolto ad un calciatore della squadra avversaria un epiteto insultante espressivo di discriminazione razziale (ex art. 28 comma 1 e 2 C.G.S.)*».



Il reclamante ritiene eccessivamente afflittiva la sanzione per i motivi che possono riassumersi di seguito.

In primo luogo, il Boscaro sostiene di essere stato provocato durante tutta la gara, con insulti e sputi. Al termine dell'incontro, poco prima dell'espulsione, afferma che un calciatore del Brescia si sarebbe rivolto a lui insultandolo con epiteto di discriminazione territoriale. Soltanto a fronte di questa ulteriore provocazione il Boscaro avrebbe risposto con le seguenti parole: «*stai zitto, Pakistano*».

Espressione riportata, a suo dire, in altro modo dal direttore di gara.

Il calciatore, comunque pentito, riporta di essersi scusato direttamente con l'avversario per l'accaduto, inviando alla società Brescia Calcio spa una lettera scritta di suo pugno.

Il reclamante evidenzia altresì la totale assenza di sentimenti razzisti e che in dodici anni non era mai stato espulso per azioni comportamentali e verbali. Al fine di ottenere una mitigazione della sanzione, richiama alcuni precedenti giurisprudenziali.

Conclude chiedendo: in via principale, di annullare la squalifica; in via subordinata, di accertare e riconoscere a proprio favore la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all'art.13, comma 1, lett. a) e b) e comma 2, C.G.S., in misura prevalente su eventuali circostanze aggravanti contestate e, per l'effetto, riformare la decisione impugnata e conseguentemente ridurre la squalifica in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame, ovvero pari alla metà del minimo previsto per l'infrazione o in quella immediatamente meno grave.

Il reclamo è stato, dunque, trattenuto in decisione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

In via preliminare, va segnalato che il Collegio non ha ammesso all'audizione la parte reclamante in quanto l'istanza è stata trasmessa in maniera non tempestiva, successivamente al reclamo. Si rammenta sul punto, infatti, che a tenore dell'art. 72 C.G.S. «le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni».

Venendo al merito della questione, la Corte ha ritenuto opportuno chiedere chiarimenti all'arbitro della gara, sig. Giuseppe Sassano. Quest'ultimo, interrogato sulla vicenda, ha



ribadito con fermezza quanto riportato nel referto della gara, evidenziando, a esplicita richiesta, di aver udito l'insulto discriminatorio in prima persona.

Superato ogni dubbio sugli accadimenti, attenzione deve essere rivolta alla commisurazione della sanzione.

Orbene, l'art. 28, comma 2, C.G.S., in tema di comportamenti discriminatori, statuisce che «il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara».

I margini per un'applicazione di circostanze attenuanti sono estremamente limitati. In questa direzione depongono diversi precedenti giurisprudenziali della Corte federale di appello, chiamata a dirimere ogni dubbio sulla materia, e che hanno confermato la congruità della sanzione della squalifica per dieci giornate effettive di gara.

In particolare, la Corte ha argomentato la propria netta posizione sostenendo che «la fattispecie prevista dall'art. 28 C.G.S. riguarda un illecito di particolare disvalore nell'ambito dell'ordinamento sportivo (e non solo, naturalmente, di quello). Esso viola uno dei principi fondamentali previsti dall'art. 2 dello Statuto della FIGC, ove al comma 5 è, appunto, declinato il principio di non discriminazione, con una disposizione di principio, avente finalità di ordine programmatico, che trova compiuta realizzazione nel più volte ricordato art. 28 C.G.S. Il quadro normativo, anche internazionale, è stato più volte ricostruito da questa Corte, sicché alle numerose decisioni in materia è sufficiente rinviare (per tutte: CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 105/2020-2021)» (così, Corte fed. app., Sez. un., 26 settembre 2022, n. 28/CFA/2022-2023/A).

La nozione di comportamento discriminatorio elaborata dal legislatore federale risulta coerente e in sintonia con quella adottata dagli Organismi e dalle istituzioni internazionali. Con tale previsione si è voluto imprimere alla disciplina delle competizioni calcistiche un regime di tutela «in funzione repressiva di comportamenti che, in quanto discriminatori, determinino una compromissione della personalità dell'uomo come singolo e come soggetto di comunità, in entrambi i casi ledendosi un patrimonio di valori fondamentali per motivi di “razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, condizione personale o sociale” o per condotte che siano in grado di concorrere al dilagare di una cultura contraria al bene protetto sotto forma di “propaganda ideologica”» (Corte fed. app., 18 giugno 2021, dec. n. 114).



In tale prospettiva va ricordato altro recente arresto giurisprudenziale, ove si afferma che «l'intero ordinamento sportivo - in questo conformandosi all'ordinamento internazionale, europeo e nazionale - è informato al principio di non discriminazione. In tal senso, come già ricordato da questa Corte federale (Corte federale di appello - Sezioni unite, n. 105 dell'11 maggio 2021), depongono sia l'art. 2 dello Statuto della FIGC, quinto comma, sia l'art. 28 del codice di giustizia sportiva (d'ora innanzi, CGS), dalla cui lettura emerge la volontà dell'ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia (così, Corte federale d'appello Sezioni Unite C.U. n. 90/CFA 2017/2018)» (in questi termini, Corte fed. app., Sez. unite, 31 gennaio 2022, n. 64/CFA/2021-2022/D; in precedenza, vedi già, Corte fed. app., 11 maggio 2021, n. 105/CFA/2020-2021/A).

Il reclamo pertanto non può essere accolto.

**P.Q.M.**

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

**L'ESTENSORE**

Andrea Lepore

**IL VICE PRESIDENTE**

Umberto Maiello

Depositato



**IL SEGRETARIO**

Fabio Pesce